



COMUNE DI SENEGHE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Servizi Sociali - sociale@comune.seneghe.or.it

Allegato alla Determinazione n. 139 del 01/09/2022

BANDO per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale del R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) ANNUALITA' 2021- attuazione secondo semestre

Il Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

che in esecuzione della L.R. n.18/2016, e della Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11/08/2021, con propria determinazione n. 139 del 01/09/2021 è stato approvato il presente Bando pubblico per l'acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari del Programma regionale Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" per l'annualità 2021 – secondo semestre.

Art. 1 Principi generali

Con la misura regionale REIS 2021, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Art.2 Requisiti di accesso

Fermi restando il possesso dei requisiti di accesso, accedono prioritariamente al REIS 2021 – secondo semestre, i nuclei familiari beneficiari del primo semestre.

Possono accedere al REIS 2021 i nuclei familiari residenti che hanno i seguenti requisiti.

2.1 requisiti economici e reddituali:

- ✓ un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- ✓ un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- ✓ un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- ✓ gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24

5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

2.2 requisiti di proprietà:

- ✓ non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- ✓ non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

2.3 incompatibilità tra RDC (Reddito di Cittadinanza) e REIS e deroghe:

- ✓ il nucleo familiare che percepisce il Rdc non può accedere al REIS;
- ✓ l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.
- ✓ il nucleo familiare che percepisce il Reddito di Emergenza (REM) non può accedere al REIS.

In deroga ai requisiti di cui sopra, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al successivo punto. Nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione del REIS, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituite al Comune, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 3 Priorità e sub-priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Il contributo REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Importo contributo mensile REIS 2021				
Numero Componenti	Priorità 1	Priorità 2	Priorità 3	Priorità 4
	ISEE da 0 a € 3.000,00	ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00	ISEE da € 6.000,01 a € 9.359,99	ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00
1	€ 275,00	€ 225,00	€ 140,00	€ 90,00
2	€ 350,00	€ 300,00	€ 215,00	€ 165,00

3	€ 425,00	€ 375,00	€ 290,00	€ 240,00
4 e più	€ 455,00	€ 405,00	€ 320,00	€ 270,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità

- ✓ famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- ✓ famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- ✓ famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- ✓ coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- ✓ famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 4 Progetti personalizzati e deroghe

4.1 Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, *“il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica”*.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Si prevedono le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- ✓ **progetti semplici:** nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
- ✓ **progetti complessi:** qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS;
- ✓ **invio al Centro per l'Impiego (CPI):** nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione.

4.2 Progetti sperimentali per nuclei con minori

La Giunta Regionale inoltre promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Si riportano di seguito due possibili interventi:

- ✓ **Dote educativa** a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative (esempi: sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc; sostegno per le spese extra – scolastiche; abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale; dispositivi

- informatici e accesso alla connessione internet; monte ore di sostegno allo studio individuale; sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri);
- ✓ **Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità** qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui (3.000,00 a semestre), anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

4.3 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte. Le attività previste nei servizi a favore della collettività non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore. I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

4.4 deroghe

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

4.5 premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione: scuola primaria - ottimo; scuola secondaria di I grado - media dell'8; scuola secondaria di II grado - media dell'8.

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione attiva di cui al precedente punto 4.1.

Art. 5 Modalità di erogazione del sussidio economico e utilizzo delle risorse

Il beneficio economico deve essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare. Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziata per il REIS (es. CARPEDIEM).

Per i beneficiari di cui alla deroga del punto 2.3 del presente bando, il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Fermo restando il principio generale in cui non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio, si precisa che i Comuni e/o i PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai progetti di Inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi simili.

Art. 6 Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Art. 7 Tempi e modalità di presentazione delle domande

I nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente avviso pubblico, possono presentare la domanda di partecipazione al REIS 2021 esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dall'Ente, compilato in ogni sua parte con allegati i documenti sotto richiesti, che dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Seneghe a decorrere dal giorno giovedì **01/09/2022 ed entro e non oltre il giorno venerdì 30/09/2022 entro le ore 13:00.**

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.

I beneficiari del primo semestre dovranno presentare una ulteriore domanda di ammissione al fine di manifestare la propria volontà a proseguire il progetto di inclusione attiva.

La domanda di partecipazione sul fac-simile approvato dal Comune, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ fotocopia del documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
- ✓ fotocopia della attestazione ISEE in corso di validità. Il nucleo familiare dichiarato nell'attestazione ISEE deve corrispondere con il nucleo familiare regolarmente registrato nell'anagrafe del Comune di residenza. Verranno escluse le domande che presentino tale discordanza;
- ✓ eventuali certificazioni sanitarie che attestino un'invalidità grave superiore al 90% dell'istante e/o di uno o più componenti del nucleo familiare.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e potranno essere soggetti a verifica e controllo da parte dell'Ente.

È esclusiva responsabilità del cittadino interessato verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la regolarità della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

L'avviso pubblico e il modulo di domanda per l'ammissione al REIS 2021 sono scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.seneghe.or.it oppure reperibili in forma cartacea presso l'edificio comunale.

Art. 8 Esito del procedimento

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità meglio espresse dal presente Bando Pubblico e ne verrà data notizia sul sito del Comune di Seneghe mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi con valore di notifica. A tutela del diritto alla riservatezza, l'elenco pubblicato avrà come riferimento il numero di protocollo attribuito dall'Ufficio Comunale.

Art. 9 Verifiche

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese da chi presenta istanza mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere o incomplete, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a non ammettere ai benefici, o a revocare i benefici ottenuti, procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 10 Trattamento dei dati

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 13 del Regolamento UE GDPR (General Data Protection Regulation) n. 2016/679.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Seneghe.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Seneghe nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza G.A. Deriu 1 - Seneghe.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Persona giuridica QUALIFICA GROUP S.R.L. Dati di contatto: sede in Via Vermicino n. 186, ROMA, CAP 00133, che è possibile contattare mediante invio di comunicazione postale all'indirizzo dello studio ovvero ai seguenti recapiti: Numero Verde 800131730, mail: gdpr@gruppoqualifica.it; PEC: qualificagroup@pec.it.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo del procedimento denominato BANDO per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) ANNUALITA' 2021 di cui alla Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, e alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11/08/2021 e alla propria determinazione n. 173 del 01/10/2021.

Modalità di trattamento e conservazione

I dati raccolti sono trattati in modalità

☒ cartacea attraverso la raccolta in schedari debitamente custoditi con accesso riservato al solo personale appositamente designato; l'ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali.

☒ informatica, mediante memorizzazione in appositi data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L'accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale - <http://www.agid.gov.it>) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del Comune di Seneghe.

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno ceduti, diffusi o comunicati alla Regione Autonoma della Sardegna al fine dell'ottenimento del contributo in questione e agli uffici del PLUS di Ghilarza. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall'interessato mediante il modulo di domanda.

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Comune di Seneghe, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale, Comune di Seneghe piazza Deriu, 1, 09070 – Seneghe (OR), o all'indirizzo pec: protocollo.seneghe@legalmail.it.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'A.S. Dott.ssa Giorgia Fadda che riceve nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13.00, oppure telefonicamente al n° 0783/548012 – 548013 interno 202, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: sociale@comune.seneghe.or.it.

Art. 12 Norme di Rinvio

Per quanto concerne tutto ciò non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11/08/2021.

Seneghe, 01/09/2022

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Giovanna Caddeo